

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 aprile 2006 (GU n. 161 del 13-7-2006)

Prodotti fitosanitari: recepimento delle direttive 2006/4/CE e 2006/9/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificato con legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006);

Vista la direttiva 2006/4/CE della commissione del 26 gennaio 2006, recante modifica delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui della sostanza attiva carbofuran;

Vista la direttiva 2006/9/CE della commissione del 23 gennaio 2006, recante modifica della direttiva 90/642/CEE del consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui della sostanza attiva diquat;

Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive carbofuran e diquat;

Considerato che occorre aggiornare l'allegato 1 del decreto ministeriale 27 agosto 2004, in particolare il punto 4) relativo ai semi oleaginosi, al fine di recepire correttamente i limiti comunitari nella normativa nazionale;

Visto il parere favorevole della commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta del 14 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

Il punto 4. Semi oleaginosi dell'allegato 1 del decreto ministeriale 27 agosto 2004, e' sostituito dall'allegato 1 del presente decreto.

Art. 2.

I limiti massimi di residui delle sostanze attive carbofuran e diquat, indicati nell'allegato 2 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 27 luglio 2006.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 aprile 2006

Il Ministro (ad interm): Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 382

Allegato 1

Elenco dei prodotti di origine vegetale e parti di essi cui si applicano i limiti massimi dei residui consentiti
----> Vedere tabella a pag. 23 <----

Allegato 2

LIMITI MASSIMI DEI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERANTI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI)

I limiti massimi dei residui delle seguenti sostanze attive sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto ministeriale 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 27 luglio 2006.

----> Vedere tabella a pag. 24 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO 1

Elenco dei prodotti di origine vegetale e parti di essi cui si applicano i limiti massimi dei residui consentiti

Gruppi di prodotti	Prodotti	Parte del prodotto cui si applicano i limiti massimi di residui consentiti
4. SEMI OLEAGINOSI	<ul style="list-style-type: none"> - Semi di lino - Semi di arachide - Semi di papavero - Semi di sesamo - Semi di colza - Semi di soia - Semi di senape - Semi di cotone - Semi di canapa - Altri (tra cui semi di ravizzone, di ricino, di cartamo) 	Seme intero, previa rimozione del guscio o della buccia se possibile
	<ul style="list-style-type: none"> - Semi di girasole 	Seme intero, compreso il guscio se presente e seme intero senza guscio, se assente

COPIA TRATTA DA GURITEL

ALLEGATO 2

LIMITI MASSIMI DEI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERANTI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHÉ LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI)

I limiti massimi dei residui delle seguenti sostanze attive sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto ministeriale 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 27 luglio 2006.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CARBOFURAN (insetticida)	Agrumi	<u>0,3</u>	Somma di carbofuran e di 3-idrossi carbofuran espressa come carbofuran.
	Altra frutta	<u>0,02*</u>	
	Ortaggi	<u>0,02*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,02*</u>	
	Semi oleaginosi	<u>0,1</u>	
	Patate	<u>0,02*</u>	
	Tè	<u>0,05*</u>	
	Luppolo	<u>0,05*</u>	
	Cereali	<u>0,02*</u>	
	Barbabettole da zucchero	0,1	
DIQUAT (diserbante - disseccante)	Frutta	<u>0,05*</u>	Limiti massimi comunitari provvisori.
	Ortaggi	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella	<u>0,2</u>	
	Semi di lino	<u>5</u>	
	Semi di girasole	<u>1</u>	
	Semi di colza	<u>2</u>	
	Semi di soia	<u>0,2</u>	
	Semi di senape e di canapa	<u>0,5</u>	
	Altri semi oleaginosi	<u>0,1*</u>	
	Patate	<u>0,05*</u>	
	Tè	<u>0,1*</u>	
	Luppolo	<u>0,1*</u>	
	Orzo	<u>10</u>	
	Mais, miglio	<u>1</u>	
	Avena	<u>2</u>	
	Altri cereali	<u>0,05*</u>	
	Erba medica	0,1	

(*) Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica.

06A06281